

Legittimazione del privato a far valere l'uso civico sul terreno demaniale – Ammissibilità – Utilizzo in modo incompatibile con l'esercizio collettivo – Esclusione – Fattispecie

Cass. Sez. 2 23/11/2022 n. 34476 – Lombardo, pres.

Omissis

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 7 ottobre 2013 (OMISSIS) ha chiesto al Commissario per gli Usi Civici per l'Abruzzo di disporre la sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Pescara relativa al fabbricato di sua proprietà insistente sul terreno censito foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) del Comune di Elice, in quanto gravato da usi civici, e di dichiarare la *qualitas soli* della suddetta particella, come immobile gravato da usi civici e, per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta della trascrizione del pignoramento relativo alla stessa e di tutti gli eventuali atti esecutivi.

Si costituivano nel giudizio il creditore procedente (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande, mentre restavano contumaci il Comune di Elice, il (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A.

Disposta consulenza tecnica, il Commissario dichiarava la demanialità civica del terreno in oggetto e ne ordinava la reintegra nel possesso in favore del Comune di Elice e a cura della Regione Abruzzo.

Avverso predetta sentenza ha proposto reclamo il (OMISSIS), che è stato rigettato dalla Corte d'appello di Roma. In particolare, per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito, disattendendo apposita ragione di censura relative al difetto di interesse del (OMISSIS), ha riconosciuto la sussistenza di tale interesse, argomentando non essere "seriamente contestabile, per il principio dell'accessione invertita, che il fabbricato, oggetto di esecuzione, del ricorrente (OMISSIS), possa, in astratto essere sottratto al pignoramento, per l'esistenza accertata di usi civici sul terreno sul quale lo stesso insiste, con conseguente vantaggio del debitore esecutato nonostante la reintegra nel possesso in favore del Comune conseguente alla declaratoria del vincolo". La Corte d'appello ha poi riconosciuto che, trattandosi di usi civici esercitati su terreni appartenenti al demanio comunale, non era applicabile la L. n. 1766 del 1926, articolo 3, conseguendone l'infondatezza dell'eccezione di decadenza proposta dal reclamante ai sensi di tale norma.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Gli altri soggetti ai quali è stato notificato il ricorso o sono rimasti intimati. La causa, in un primo tempo avviata per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 27 aprile 2022.

In prossimità della udienza camerale, il controricorrente aveva depositato memoria, depositando poi ulteriore memoria in vista della pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso sfugge al rilievo di inammissibilità eccepito con il controricorso per la supposta violazione del principio di autosufficienza. L'esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al *decisum*.

L'ulteriore eccezione di inammissibilità, fondata sull'articolo 360-bis c.p.c., rimane invece superata dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, denunciando, fra l'altro, la violazione dell'articolo 100 c.p.c., censura la decisione nella parte in cui la Corte d'appello ha ravvisato la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente nel vantaggio, derivante al debitore esecutato, dalla sottrazione del fabbricato al pignoramento, nonostante la reintegrazione a favore del Comune conseguente alla declaratoria del vincolo. Si sostiene che tale vantaggio per il debitore non esiste, in quanto con la sottrazione del bene al pignoramento, egli non viene liberato dal debito, come nel caso viceversa di utile

esperimento della vendita forzata. D'altra parte, continua ancora il ricorrente, è "evidente che se il bene è del Comune di Elice, solo il Comune era l'unico soggetto legittimato ad agire per fare accertare la demanialità e

l'unico effettivamente attualmente e concretamente interessato ad evitare l'espropriazione di un proprio bene e non certo un terzo".

Il motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, che pone la questione della decadenza dall'azione di accertamento degli usi civici per difetto di dichiarazione nel termine previsto dalla L. n. 1766 del 1927, articolo 3; del terzo motivo, riguardante la configurabilità in materia di una sdemanializzazione di fatto, negata dalla Corte d'appello; e del quarto motivo sulla liquidazione delle spese di lite).

Nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di usi civici o di demani comunali, il comune e l'ente che, per la sua stessa essenza, rappresenta normalmente la collettività dei cittadini per la tutela dei diritti che a costoro spettano *uti cives*; ma non può ritenersi vietato che qualunque cittadino, appartenente alla collettività medesima possa intervenire, come tale, in grado di appello o addirittura prendere l'iniziativa dell'impugnazione, in quanto la sentenza *emananda* farebbe stato anche nei suoi confronti, quale partecipe di quella comunità, pretesa titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte (Cass. n. 387/1974). Infatti, i diritti ricompresi nella generica dizione di "usi civici" sono diritti reali perpetui di godimento, caratterizzati dal fatto che spettano ai componenti di una collettività, territorialmente delimitata, al fine di trarre dalle terre ad essi soggette determinate utilità, necessarie per i bisogni della vita, con la conseguenza che l'utente, in quanto appartenente a quella collettività, è titolare egli stesso, come *singulus et civis* dell'uso nei confronti degli altri utenti e di qualsiasi altro terzo. Con l'espressione uso civico si intende sia il diritto dell'intera collettività, sia quello del singolo utente; ma l'esercizio del diritto da parte di quest'ultimo è sempre espressione e manifestazione del diritto primario della collettività cui egli appartiene, donde la conseguenza che l'esercizio del diritto non può mai essere in contrasto e a discapito degli interessi della popolazione (Cass. n. 387/1974).

In disarmonia con tali principi, la Corte d'appello ha identificato l'interesse del singolo non già in un interesse che gli derivasse quale membro della comunità, ma nel vantaggio che gli sarebbe derivato, a seguito del riconoscimento della *qualitas soli*, dalla sottrazione del bene al pignoramento. Tale assunto non si può condividere. Il controricorrente richiama consolidati principi di giurisprudenza affermati in relazione agli usi civici esercitati su beni appartenenti alla collettività degli utenti, in base ai quali sarebbe vietata qualsiasi forma di circolazione dei beni stessi, compresa quella derivante dal processo esecutivo. (Cass. n. 19792/2011).

Ma nel caso in esame, però, la discussione non riguarda la validità di questi principi in termini generali, ponendosi un problema diverso, e cioè se sia consentito al privato, il quale utilizzi un bene soggetto a uso civico a suo esclusivo vantaggio, di invocare tale qualità per sottrarre il bene dal pignoramento iniziato da un suo creditore. Da questo limitato punto di vista, la conclusione della Corte d'appello, che ha giustificato l'interesse del singolo proprio con la sottrazione del bene dal pignoramento eseguito nei suoi confronti, non è condivisibile. Si deve invece riconoscere il diverso principio secondo cui il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l'esercizio collettivo; il che nella specie sembra implicito nel fatto stesso che il pignoramento è stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto così sottratto all'uso collettivo.

Solo per completezza di esame il collegio osserva che non sono state sollevate censure sulla giurisdizione del Commissario degli usi civici.

La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo (assorbiti i restanti) e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.